



## CITTA' DI VITERBO

SETTORE AMBIENTE-TERME-SERVIZI PUBBLICI-CIMITERI



Num. di settore 150/2018

Fascicolo: 16/000132/2018

ID Iride: 168350



DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 3254 DEL 28/06/2018

**OGGETTO** : RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTODEMOLITORE PRESSO L'IMPIANTO SITO LUNGO LA S.S. UMBRO LAZIALE KM 5,500 - LOC. CASTEL DI SALCE - SOCIETA' LAE-FER S.R.L.

### IL DIRIGENTE

**Premesso che** la Società LAE.FER S.r.l., con sede legale in S.S. Umbro Laziale n. 675, Km. 5,500, in Loc Castel di Salce, 01100 Viterbo, risulta titolare delle seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciata dal Dipartimento Territorio Energia e Rifiuti della Regione Lazio all'esercizio dell'attività di stoccaggio delle batterie esauste, degli oli esausti e dei filtri ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per un quantitativo annuo massimo di rifiuti pari a 7850 ton;
- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di raccolta di rifiuti RAEE, ingombranti e oli commestibili per un quantitativo annuo massimo di rifiuti pari a 3.600 tonnellate;
- proroga fino al 30.06.2018 di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 6 c. 2 lett. b della L.R. 27/98 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di autodemolizione rilasciata dal Comune di Viterbo;
- A.U.A. rilasciata dal Comune di Viterbo per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da raccolta differenziata, come da certificato di iscrizione rilasciato dalla Provincia di Viterbo, comprensiva delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e allo scarico delle acque di dilavamento del piazzale;

**che** in data 07.06.2018, con prot. 0047403 del 08.06.2018 la società Laezza Ferro S.r.l. ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione in oggetto ad esercitare l'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorate ed obsolete presso l'impianto sito in località Castel di Salce, S.S. Umbro Laziale n. 675, Km. 5,500 (Rif.ti catastali Foglio 238 particelle 341/342/344/345);

ID: 168350 del 28/06/2018 11:36:02  
Determina: 2018 / 3254 del 28/06/2018  
Registro: SETTORE AMBIENTE 2018 / 150 del 28/06/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 28/06/2018 16:12:33 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

*Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione*

**che** nell'atto di rinnovo prot. 22176 del 03/06/2011 e da quanto dichiarato nella documentazione presentata successivamente dalla LAE-FER S.r.l. è emerso che per l'attività in questione risultava necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**che** la Provincia di Viterbo, in sede di Conferenza di Servizi del 23/05/2011 aveva richiesto all'impresa di unificare le varie autorizzazioni di recupero rifiuti in un unico atto, per poi acquisire la VAS presso la Regione Lazio, relativamente ad un'unica istanza che raggruppasse insieme i codici CER autorizzati in ordinaria e quelli autorizzati in semplificata;

**che** con Determinazione dirigenziale RU 2643 del 03/11/2015, la Provincia aveva preso atto dell'esito favorevole della presa d'atto del collaudo della linea di messa in riserva dei RAEE, autorizzata con atto n. 08/1222/G dell'08/11/2011 ed aveva accordato alla LAE-FER S.r.l. la proroga di un anno per motivi tecnici, e quindi fino al 07/10/2016, per ottenere il collaudo delle restanti linee autorizzate con atto n. 08/1222/G dell'08/11/2011;

**considerato anche che** con nota della Regione Lazio prot. n. GR/02/16/435598 del 07/08/2015, riguardante le competenze al rilascio degli atti di gestione rifiuti delle attività di autodemolizione e rottamazione si è chiarito che l'Amministrazione Regionale risulta competente per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali per le attività riportate al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relative alla gestione dei rifiuti ed in particolare, che ricadono in A.I.A. le attività previste al punto 5.3.;

**dato atto che** nel corso degli approfondimenti istruttori è emerso che l'attività tratta un quantitativo di rifiuti oltre la soglia dell'Allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/06 ed è fornito di macchinario frantumatore come individuato nella circolare del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 22295/GAB del 27/10/2014, rientrando, pertanto, nella suddetta casistica ricadente in A.I.A di competenza regionale;

**che** con Integrazione della Circolare n. 435598 del 07/08/2015, prot. N GR/02/16/132766 del 10/03/16, la Regione Lazio ha concordato sull'inopportunità per un impianto della contemporanea presenza di più autorizzazioni per la gestione dei rifiuti rilasciati da Enti diversi in base alle relative competenze;

**considerata** l'opportunità, previa valutazione da parte di tutti gli enti interessati, di riunire tutti i suddetti procedimenti autorizzativi in un unico procedimento;

**che** pertanto il Comune di Viterbo ha prorogato l'esistente autorizzazione come autodemolitore nelle more del recepimento da parte della Regione Lazio in un'unico titolo autorizzativo;

**che** la società LAE-FER ha presentato al competente Ufficio della Regione Lazio un' istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in data 22.09.16, comunicando copia della ricevuta di trasmissione al Comune di Viterbo con prot. 6452 del 31.01.2017;

**che** la Regione Lazio ha fatto richiesta di integrazione della documentazione (prot. 11145 e 11019 del 16.02.2017 agli atti del Comune di Viterbo);

**che** in risposta a quanto richiesto la suddetta società ha trasmesso documentazione integrativa (prot. Comune di Viterbo n. 21204 del 21.03.17);

**che** con Determinazione n. G03809 del 27.03.2018 la Regione Lazio, affermando che l'istanza di verifica è stata presentata in riferimento unicamente all'attività di autodemolizione, ha emesso la pronuncia di Verifica di Assoggettabilità (ai sensi dell'art. 20, parte II, D.Lgs. 152/2006) disponendo l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto "Impianto di demolizione e

ID: 168350 del 28/06/2018 11:36:02  
Determina: 2018 / 3254 del 28/06/2018  
Registro: SETTORE AMBIENTE 2018 / 150 del 28/06/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 28/06/2018 16:12:33 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

***Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione***

rottamazione veicoli fuori uso” e assegnando il rispetto di una serie di prescrizioni e condizioni da recepirsi nei successivi provvedimenti di autorizzazione;

**visto** il Decreto L.vo n. 152 del 3 Aprile 2006, che detta norme in materia ambientale e riordina la normativa finora vigente in materia di Via, Vas e Ippc, inquinamento idrico, rifiuti e bonifiche, inquinamento atmosferico e danno ambientale;

**visto** l'art. 227 titolo III parte IV disciplina del Decreto 152/06 che regola le disposizioni da adottare nel caso di attività di smaltimento dei rifiuti speciali, tra i quali rientrano anche i veicoli a motore, i rimorchi e simili nonché i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti, che per volontà dei proprietari o per disposizioni di legge siano destinati alla demolizione;

**visto** l'art.116 della Legge Regionale n. 14 del 06/08/1999, il quale stabilisce che la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed Enti locali nella materia di gestione dei rifiuti è disciplinata dalla Legge Regionale 9 Luglio 1998 n. 27;

**vista** la legge Regionale 27/98, che all'art. 6 stabilisce che è delegata ai Comuni l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la conseguente autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

**vista** la legge Regionale 23/06, che modifica la legge Regionale 27/98;

**vista** la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 aprile 2008 n. 239 che attribuisce la competenza ai Comuni per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, quali gli impianti di autorottamazione che svolgono unicamente operazioni di stoccaggio, messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso o parti dello stesso, nonché pressatura sul rifiuto 16.01.06 o parte dello stesso;

**vista** la Deliberazione di Giunta Regionale del 17 aprile 2009 n. 239, recante i criteri generali per la presentazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell'art 14 del D.Lgs. 36/03, e del D.Lgs 59/05;

**vista** la Direttiva Ministeriale 09/04/02, recante “indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni dei rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, pubblicato sulla G.U. del 10 Maggio 2002 n. 108, S.O.;

**visto** il Decreto L.vo 24 Giugno 2003 n. 209, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori d'uso”;

**visto** il D.Lgs. 18.08.00 n. 267 e s.m.i.;

**considerato che** occorre, a tutela della pubblica igiene provvedere allo smaltimento di detti rifiuti speciali assicurando la continuità di tale smaltimento nel territorio comunale;

**considerato che** il titolo autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione Comunale ha scadenza fissata al 30/06/18;

## **RINNOVA**




ID: 168350 del 28/06/2018 11:36:02  
Determina: 2018 / 3254 del 28/06/2018  
Registro: SETTORE AMBIENTE 2018 / 150 del 28/06/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 28/06/2018 16:12:33 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

*Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione*

l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dell'art. 6 c. 2 lett. b della L.R. 27/98 e s.m.i., e dell'art. 6, c. 2, lett. B della L.R. 27/98 e s.m.i., in capo alla Società LAE-FER S.r.l., con sede legale in S.S. Umbro Laziale, 675, 01100 Viterbo, nella persona dell'Amministratore Sig.ra Ginepri Daniela, ad esercitare presso l'impianto sito in località Castel di Salce, S.S. Umbro Laziale n.675, Km 5,500 (Rif.ti catastali Foglio 238 particelle 341/342/344/345), l'attività di demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, di rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorate ed obsolete, per le tipologie di rifiuto e le modalità di gestione di seguito riportate.

**1. Le operazioni ammesse sono le seguenti:**

-  operazioni di stoccaggio (R13), messa in sicurezza e demolizione sul rifiuto 16.01.04\* o di parti dello stesso, nonché pressatura (R3) sul rifiuto 16.01.06 o parti dello stesso, richiamate nel D.Lgs. 209/03, nel rispetto dei criteri definiti per il deposito temporaneo dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06.
-  messa in riserva (R13) dei rifiuti prodotti dalle operazioni di messa in sicurezza e trattamento dei veicoli fuori uso;
-  recupero, riciclo, reimpiego di apparecchiature fuori uso e loro componenti, non contenenti sostanze pericolose.

In particolare le operazioni di trattamento e di messa in riserva (R13) dei veicoli fuori uso devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al D.Lgs. 209/03 con particolare riguardo agli artt. 6 e 8 ed allegato I a cui si rinvia.

Le operazioni di messa in riserva (R13) dei macchinari e delle apparecchiature deteriorate ed obsolete rientranti nella definizione di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 151/05 e finalizzate all'avvio al recupero devono essere svolte nel rispetto della disciplina generale e delle prescrizioni richiamate dal medesimo decreto cui si rimanda.

**2. Le succitate operazioni di gestione risultano applicabili alle tipologie di rifiuto di seguito indicate:**

*16.01.00 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16.06 e 16.08) limitatamente a:*

16.01.03	pneumatici fuori uso
16.01.04*	veicoli fuori uso
16.01.06	veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16.01.12	pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11
16.01.15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16	serbatoi per gas liquido
16.01.17	metalli ferrosi
16.01.18	metalli non ferrosi
16.01.19	plastica
16.01.20	vetro

ID: 168350 del 28/06/2018 11:36:02  
Determina: 2018 / 3254 del 28/06/2018  
Registro: SETTORE AMBIENTE 2018 / 150 del 28/06/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 28/06/2018 16:12:33 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

***Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione***

16.01.22	componenti non specificati altrimenti
16.01.99	rifiuti non specificati altrimenti (provenienti dalla demolizione di veicoli fuori uso)

16.02.00 *Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche limitatamente a:*

16.02.14	Apparecchi fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchi fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*

**3.La Società è pertanto tenuta, nell'esercizio dell'attività indicata oggetto della presente autorizzazione, al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- la quantità massima dei rifiuti corrispondenti alla tipologia sopra autorizzata trattabile in un anno è pari a 35.000 t;
- le attività oggetto della presente autorizzazione dovranno essere eseguite nel rispetto dei criteri generali e specifici indicati all'art. 6 del D.Lgs 209/03 e nei punti 5, 6, 7 e 8 dell'Allegato I al medesimo decreto che si intendono integralmente richiamati nel presente atto, sugli specifici settori indicati nella Planimetria generale dell'insediamento – stato attuale (allegato 1), che dovranno essere mantenuti integri ed impermeabili;
- i predetti settori dovranno essere resi univocamente individuabili attraverso l'apposizione di idonea segnaletica/cartellonistica di riconoscimento e la viabilità interna all'impianto dovrà essere individuata da apposita segnaletica orizzontale e verticale;
- all'interno dell'impianto i settori per il deposito dei veicoli posti rispettivamente ai margini nord ed ovest dell'impianto e non adeguatamente pavimentati e dotati di sistemi di raccolta delle acque di prima pioggia, dovranno essere adibiti al deposito dei soli veicoli completamente trattati;
- le operazioni di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, ovvero dei pezzi contaminati da olio devono comunque avvenire nei rispettivi settori dotati di apposita copertura;
- nei settori adibiti allo stoccaggio (settore V e VI della planimetria allegata) i rifiuti dovranno essere tenuti separati per tipologia e negli appositi contenitori muniti di etichettatura o identificazione dotati degli opportuni dispositivi di contenimento ed antitraboccamento; qualora lo stoccaggio fosse effettuato in cumuli, devono essere rispettate le disposizioni di cui al punto 4.9 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 209/03;
- in particolare i liquidi estratti durante il ciclo di lavorazione, in attesa di smaltimento, devono essere conservati negli appositi contenitori a tenuta stagna, dotati di etichettatura specifica e collocati in un bacino di contenimento come previsto dal punto 4.5 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 209/03;
- gli eventuali accumulatori elettrici esausti devono essere stoccati nell'apposito contenitore a tenuta stagna, secondo le modalità richiamate dal punto 4.6 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 209/03 e stabilite dalle vigenti disposizioni di legge;
- nell'area di conferimento e stoccaggio dei veicoli prima del trattamento (Settore I) non è consentito l'accatastamento dei veicoli;

ID: 168350 del 28/06/2018 11:36:02  
 Determina: 2018 / 3254 del 28/06/2018  
 Registro: SETTORE AMBIENTE 2018 / 150 del 28/06/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 28/06/2018 16:12:33 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

*Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione*

- per l'eventuale stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- nell'ambito del settore VII della planimetria allegata, l'accatastamento delle carcasse dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza;
- deve essere garantita la continuità e la manutenzione della barriera a verde lungo il perimetro dell'impianto, per limitare l'inquinamento visivo verso l'esterno;
- deve essere garantita, nello svolgimento delle attività all'interno dell'impianto, il rispetto dei criteri di gestione atti ad evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;

La società ha inoltre l'obbligo di:

- assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti prevista dall'art. 190 parte IV del D.Lgs. 152/06;
- comunicare la quantità dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente entro il 1 Aprile dell'anno successivo;
- accertare che i terzi ai quali eventualmente siano affidati i rifiuti per le attività di smaltimento diverse da quelle autorizzate, siano muniti delle necessarie autorizzazioni,
- comunicare a questo Settore, nonché alla Provincia e all'ARPA, il manifestarsi di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente;
- comunicare entro 30 giorni, l'eventuale variazione della ragione sociale o del legale rappresentante;
- garantire l'accesso all'impianto da parte del personale tecnico preposto ai controlli.

Come richiesto dalla Determinazione n. G03809 del 27.03.2018 della Regione Lazio, si riportano le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. dovrà essere verificato l'aggiornamento di tutte le autorizzazioni in essere per tutte le attività presenti nell'impianto in relazione al progetto esaminato e alle vigenti normative;
2. dovrà essere garantita la realizzazione e l'adozione di tutte le misure progettuali e gestionali per la mitigazione degli impatti relativamente a tutte le attività di gestione dei rifiuti presenti;
3. dovrà essere verificato che l'impianto risponda a tutti i requisiti normativi e di sicurezza per il suo idoneo esercizio;
4. dovrà essere garantita e verificata la idonea realizzazione di tutte le opere finalizzate al contenimento e alla mitigazione dell'impatto sul suolo e sottosuolo esistenti e previste in progetto, e comunque necessarie secondo la normativa vigente, in particolare per quanto concerne pavimentazioni, impermeabilizzazioni, sistemi di raccolta delle acque meteoriche, sistemi ed attrezzature per lo stoccaggio dei rifiuti, sistemi di trattamento delle acque reflue;
5. si dovrà condurre una verifica circa la presenza di elementi in cemento amianto per le eventuali conseguenti misure di rimozione e smaltimento o trattamento;
6. l'attività di gestione dei rifiuti conferiti all'impianto dovrà essere rigorosamente confinata all'interno delle aree specificatamente destinate ed autorizzate;
7. non potranno essere gestiti rifiuti aventi codici CER non compresi in progetto e nelle vigenti autorizzazioni, non dovranno essere superati i quantitativi di rifiuti autorizzati;

ID: 168350 del 28/06/2018 11:36:02  
 Determina: 2018 / 3254 del 28/06/2018  
 Registro: SETTORE AMBIENTE 2018 / 150 del 28/06/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 28/06/2018 16:12:33 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

***Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione***

8. eventuali sostanze pericolose da impiegare per l'esercizio dell'impianto dovranno essere specificatamente individuate in sede autorizzativa e sottoposte a disciplina di utilizzo;
9. dovranno essere adottate tutte le misure atte a ridurre la eventuale produzione e dispersione di polveri e di materiale aerodisperso da tutte le attività di gestione dei rifiuti;
10. dovranno essere adottate tutte le misure e precauzioni rispetto al rischio di sversamenti accidentali al suolo di sostanze pericolose quali olii e combustibili da mezzi operanti, per i quali si dovrà predisporre uno specifico piano di intervento atto a contenere i possibili impatti;
11. dovranno essere garantite idonee procedure con utilizzo di adeguate attrezzature in fase di ricezione dei rifiuti per l'individuazione di eventuali materiali estranei a quelli accettabili nell'impianto;
12. i materiali in ingresso e in uscita all'impianto dovranno essere separati per tipologie omogenee e stoccati nelle apposite aree dedicate;
13. sia garantita la dotazione di segnaletica e cartellonistica con le indicazioni inerenti i codici CER e tutte le indicazioni di sicurezza e gestione;
14. dovrà essere garantita la gestione del traffico veicolare indotto dall'esercizio dell'attività dell'impianto in modo tale da non determinare criticità alla rete viaria interessata e al traffico locale;
15. dovrà essere garantita la realizzazione e l'adozione delle misure di sicurezza ad antincendio previste in progetto, comunque nel puntuale rispetto delle specifiche normative;
16. dovrà essere previsto un sistema di raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche provenienti dalle coperture del capannone e, se possibile, delle acque di seconda pioggia, al fine del riutilizzo delle stesse e riduzione del consumo della risorsa idrica (antincendio, lavaggio, ecc);
17. dovranno essere condotti periodici monitoraggi finalizzati a garantire la qualità dell'aria, delle acque sotterranee e del clima acustico;
18. l'impianto nel suo complesso dovrà essere sottoposto a periodici controlli e manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, ai macchinari, ai sistemi di abbattimento delle polveri, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
19. dovrà essere garantito il completamento della piantumazione perimetrale arborea e arbustiva con essenze autoctone tipiche dei luoghi;
20. dovrà essere garantita costante manutenzione delle aree vegetate e piantumate;
21. l'esercizio dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle normative in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, rispetto al rischio di incidenti;
22. tutto il personale addetto alle varie fasi di lavorazione deve utilizzare i DPI e gli altri mezzi idonei secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza e dovranno essere garantiti tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori all'interno delle aree impiantistiche;
23. tutto il personale dovrà essere informato sui rischi che possono derivare dallo svolgimento di tutte le attività;
24. si dovrà adempiere al puntuale rispetto delle prescrizioni normative previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. durante tutte le fasi di esercizio, al fine di ridurre i rischi per gli addetti ai lavori;

ID: 168350 del 28/06/2018 11:36:02  
Determina: 2018 / 3254 del 28/06/2018  
Registro: SETTORE AMBIENTE 2018 / 150 del 28/06/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 28/06/2018 16:12:33 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

***Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione***

25. eventuali modifiche o estensioni riguardanti l'impianto in argomento e non specificatamente previste nel progetto presentato ai fini dell'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A., dovranno seguire l'iter procedimentale di cui al D.Lgs. 152/2006 conformemente a quanto disposto dall'Allegato IV, punto 8, lettera t) del citato decreto.

L'impianto di cui in oggetto, fatta eccezione per le necessarie e programmate operazioni di manutenzione finalizzate al ripristino dell'efficienza degli elementi strutturali ed impiantistici necessari al corretto svolgimento delle operazioni cui la società è tenuta, nonché fatti salvi gli interventi che verranno approvati ai fini di adeguamenti dell'impianto, non dovrà subire modificazioni rispetto a quanto indicato nei progetti approvati.

L'attività di gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti, dovrà essere svolta nell'integrale rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla presente autorizzazione, che ha validità per un periodo di 5 anni ed è rinnovabile, entro 180 giorni dalla scadenza, previa presentazione di idonea istanza di rinnovo corredata dalla necessaria documentazione ai fini istruttori.

La presente autorizzazione viene rilasciata limitatamente a quanto di competenza e non esime la società dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione, parere, nullaosta eventualmente previsto dalla legislazione vigente.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di modificare la presente autorizzazione in relazione all'evoluzione della normativa nazionale, regionale e locale in materia di rifiuti, anche alla luce delle eventuali indicazioni fornite dalla Regione Lazio e dall'Amministrazione Provinciale di Viterbo.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di sospendere o revocare la presente autorizzazione in qualsiasi momento nel caso di mancato rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla presente autorizzazione.

Resta inteso che, in caso di sospensione o revoca della presente autorizzazione, il richiedente è impegnato al ripristino dell'area interessata dall'impianto a propria cura e spese, senza nulla pretendere, anche per eventuali lavori di adeguamento dell'impianto prescritti dalle competenti autorità.

E' fatto obbligo alla società di aggiornare il Comune di Viterbo sugli esiti dell'individuazione del pozzo di monitoraggio da concordarsi con Arpa Lazio, come richiesto nella proroga 5612 del 22.12.2017.

Con il ritiro del presente atto la società LAE-FER S.r.l., con sede legale in S.S. Umbro Laziale, 675, 01100 Viterbo, rimane pertanto obbligata, ai fini della copertura dei costi per eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata, a costituire le garanzie finanziarie di legge, quantificabili in base ai dispositivi di cui alla D.G.R. Lazio 239/09 e succ. integrazioni in € 585.000,00. La suddetta polizza fidejussoria dovrà essere redatta sulla base degli indirizzi di cui alla D.G.R. 239/09, avere durata pari alla validità della presente autorizzazione maggiorata di 2 (due) anni e dovrà essere presentata entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per n 15 giorni sull'Albo Pretorio del Comune per la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa e sarà trasmesso alla società LAE-FER S.r.l., nonché inoltrato per opportuna conoscenza all'Arpa Lazio, alla Provincia di Viterbo ed alla Regione Lazio.

ID: 168350 del 28/06/2018 11:36:02  
Determina: 2018 / 3254 del 28/06/2018  
Registro: SETTORE AMBIENTE 2018 / 150 del 28/06/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 28/06/2018 16:12:33 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

***Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione***



**IL DIRIGENTE**  
Dott.ssa Mara Ciambella



ID: 168350 del 28/06/2018 11:36:02  
Determina: 2018 / 3254 del 28/06/2018  
Registro: SETTORE AMBIENTE 2018 / 150 del 28/06/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 28/06/2018 16:12:33 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

***Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione***